



## **CITTA' di LISSONE**

(Provincia di Monza e della Brianza)

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**OGGETTO:** bozza di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2021-2022. TERZA MODIFICAZIONE (D.M. 17.03.2020)".

**RICHIAMATO** l'art. 19, comma 8, legge 28.12.2001, n. 448, recante l'obbligo di sottoporre al parere degli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 234 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i documenti di programmazione del fabbisogno di personale;

Richiamata lo schema di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2021-2022. TERZA MODIFICAZIONE (D.M. 17.03.2020)";

Atteso che in data 27.4.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, recate "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in vigore dal 20 aprile 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, in applicazione del quale il comune di Lissone ha calcolato i propri spazi finanziari assunzionali come indicati nell'allegato sub A) allo schema di delibera;

Richiamata la Deliberazione 29.05.2020, n. 74 della Corte dei Conti - Sezione Lombardia, nella quale si esprime il parere

*"alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale."*

**VISTI** gli allegati richiamati nello schema di delibera, ed in particolare la tabella allegata sub B), ove in applicazione del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, recate "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo delle disposizioni contenute

nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è determinato lo spazio finanziario assunzionale, calcolato tenendo conto dei dati dei rendiconti 2017-2018-2019;

**ATTESO** che, come si legge nello schema di delibera, il Comune di Lissone rispetta le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296, Legge finanziaria 2007, come aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge del 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114, ove si prevede: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*, come dimostrato dalla seguente tabella:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2011 - Rendiconto	6.287.521,43
2012 - Rendiconto	6.199.461,70
2013 - Rendiconto	5.805.238,00
<b>Media triennio 2011-2012-2013</b>	<b>6.070.740,38</b>
2019 - Bilancio 2019-2020-2021	5.960.049,95

**ATTESO** che, come si legge nello schema di delibera:

- le spese derivanti dall'attuazione del presente atto trovano copertura nel bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 17.02.2019, negli specifici stanziamenti dei capitoli afferenti le spese di personale;
- le previsioni delle spese di personale per il 2020, formulate tenendo conto delle assunzioni indicate nella tabella allegata sotto la lettera B), ammontano a € 5.960.049,95 (per le considerabili in tale conto) e dunque sono inferiori alla media del triennio 2011-2012-2013 come sopra riportato;
- il valore soglia del comune di Lissone, calcolato in applicazione della disciplina prevista dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, recate *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, in vigore dal 20 aprile 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

tutto ciò premesso e considerato, il **Collegio dei Revisori**

## **NULLA OBBIETTA**

in quanto lo schema di deliberazione avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2021-2022. TERZA MODIFICAZIONE (D.M. 17.03.2020)", qui in esame rispetta:

- a) i valori soglia stabiliti dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, recate "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in vigore dal 20 aprile 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- b) i limiti posti dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296, Legge finanziaria 2007, come aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge del 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114, in quanto la spesa di personale prevista nel bilancio di previsione 2020-2021-2022 (per le considerabili in tale conto) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 17.12.2019, è inferiore alla media del triennio 2011-2012-2013.

Li 7 settembre 2020

**BOLDI COTTI VLADIMIRO**

*(Presidente)*

**DELVECCHIO FLAVIA**

*(Componente)*

**GIANOLA LUIGI**

*(Componente)*

(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE. SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA)